

n. 18-1/2023 P.U.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:

dott. Daniele	VENIER	-	Presidente rel.
dott. Francesco Saverio	MOSCATO		Giudice
dott.ssa Monica	PACILIO		Giudice

nel procedimento n. 18-1/2023 P.U. per l'apertura della procedura di LIQUIDAZIONE CONTROLLATA promosso con ricorso depositato in data 03/05/2023 da

PAROVEL SILVANO, rappresentato e difeso dall'avv. Enrica Spangaro del Foro di Udine sentito il giudice delegato a riferire al Collegio;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

premesso che il sig. Silvano Parovel ha chiesto, ai sensi dell'art. 268, co. 1 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (CCII), la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni;

osservato che il ricorso è stato presentato dal debitore e che quindi non appare necessaria la sua audizione;

rilevato, sulla base della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:

- che sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale ex art. 27, co. 2 e 3 CCI, in quanto il ricorrente è residente a Trieste, ove ha pure sede legale l'impresa individuale (Master di Parovel Silvano) di cui è titolare;

- che al ricorso è stata allegata la relazione, redatta dall'O.C.C. (gestore designato dott. Andrea Calzavara), che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, nonché le cause delle crisi, riconducibili al drastico



calo del giro d'affari assicurato dall'esercizio della propria attività imprenditoriale di realizzazione e manutenzione di impianti idro-sanitari;

- che il ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 2 co. 1 lett. c) CCII, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte (di ammontare residuo di circa 375.000,00 Euro, al netto dei costi di procedura);

- che il debitore non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, o a liquidazione coatta amministrativa, o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, essendo titolare di un'impresa individuale, la quale presenta congiuntamente i requisiti previsti dall'art. 2, co. 1 lett. d) per essere considerata "impresa minore";

- che i beni fruttuosamente liquidabili, presenti nel patrimonio del ricorrente, consistono:

a) nell'immobile, in piena proprietà, costituito dal magazzino, Fg. 23, part. 3734 C.U., sub 3 sito in Trieste via Pio Riego Gambini n. 29, stimato Euro 27.000,00

b) nel terreno, Fg. 13 part. 1814/1 C.T. Trieste Comune Censuario di Santa Maria Maddalena Inferiore, in piena proprietà, stimato Euro 4.838,40

c) nel terreno, Fg. 13 part. 1814/4 C.T. Trieste Comune Censuario di Santa Maria Maddalena Inferiore, in piena proprietà, stimato Euro 5.472,60

d) nella quota indivisa di 1/3 della casa rurale, Fg. 13 pat. 1813 C.T. Trieste, e nella quota indivisa di 1/18 del cortile, Fg. 13 pat. 1808/2 C.T. Trieste, siti in via Rinaldo Scarlicchio n. 11, stimati in Euro 12.500,00

e) nella quota, pari a Euro 200,00 mensili, del proprio reddito mensile

ritenuto che tale ultimo importo sia, allo stato, congruo, essendo stato calcolato sulla base del reddito lordo mensile del ricorrente (Euro 1.386,41 nel 2021), cui vanno detratti l'Irpef (15%) e i contributi previdenziali, della quantificazione delle spese correnti a carico del nucleo familiare (Euro 1.968,17), composto dal ricorrente stesso e dalla moglie, del contributo, pari al 50%, offerto alle spese stesse da quest'ultima, percettrice di reddito da pensione di Euro 1.602,93 mensili;

considerato che vanno esclusi dalla liquidazione sia il furgone Fiat Scudo, targato BZ651DB, trattandosi di bene – immatricolato nel 2002 e di valore non superiore a Euro 700,00 – strumentale all'esercizio dell'impresa e quindi relativamente impignorabile, sia il saldo attivo



(pari a Euro 1.105,81) del c/c nr. 106203208 intestato al ricorrente e acceso presso Banca Unicredit, in quanto utilizzato per il pagamento dell'Irpef e dei contributi Inps;
rilevato che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
considerato quindi che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;
rilevato, infine, che, ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. b) CCI, il gestore designato dall'O.C.C. può essere nominato liquidatore;

P.Q.M.

visto l'artt. 270 CCI

- 1) **dichiara** aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del sig. PAROVEL SILVANO, nato a Trieste il 10/08/1966, in proprio e in qualità di titolare dell'impresa individuale "Master di Parovel Silvano";
- 2) **nomina** Giudice Delegato il dott. Daniele Venier;
- 3) **nomina** liquidatore il dott. ANDREA CALZAVARA;
- 4) **ordina** al debitore, qualora non vi abbia già provveduto, il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
- 5) **assegna** ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni sessanta, decorrente dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII; si applica l'articolo 10, comma 3 CCII;
- 6) **ordina** la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, indicati in ricorso e nella parte motiva della presente sentenza, ad eccezione:
 - del furgone Fiat Scudo, targato BZ651DB;
 - del saldo attivo del c/c nr. 106203208 presso Banca Unicredit
 - del reddito del ricorrente eccedente l'importo mensile di Euro 200,00, il quale ultimo viene acquisito alla procedura tramite versamenti mensili al liquidatore;
- 7) **dispone** che il liquidatore:
 - a) inserisca la presente sentenza nel sito internet del Tribunale di Trieste, la annoti presso l'Ufficio Tavolare competente in relazione agli immobili indicati in ricorso, e la pubblichi presso il registro delle imprese della CCIAA Venezia Giulia;



- b) notifichi la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
- c) entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, aggiorni l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
- d) entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata, completi l'inventario dei beni del debitore e rediga un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- e) provveda, nei termini e modi previsti dall'art. 273 CCII, alla formazione del passivo;
- f) entro il 30/6 e il 31/12 di ogni anno (a partire dal 31/12/2023) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della gestione, con allegato l'estratto conto della procedura. Il rapporto, una volta vistato dal giudice, sarà comunicato dal liquidatore al debitore e ai creditori;
- g) provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
- h) provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.

Si comunichi al ricorrente e al liquidatore.

Trieste, 16 giugno 2023.

Il Presidente est.
dott. Daniele Venier

